



CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA – IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona.
2. Il Regolamento e le sue modifiche sono approvate dal Consiglio con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi dell'art. 3, comma 4 bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Articolo 2 - Modalità di gestione della documentazione e di svolgimento delle riunioni con tecnologie dell'informazione e comunicazione

1. La documentazione correlata alla gestione del Collegio (ordini del giorno, verbali, comunicazioni documentazione, ecc.) viene gestita anche tramite apposita piattaforma informatica individuata dall'Ente.
2. L'accesso alla piattaforma informatica avviene tramite la rete Internet ed è riservato - tramite apposito account - ai Revisori e ai funzionari dell'Ente.
3. I componenti del Collegio eleggono il proprio domicilio informatico presso una risorsa di posta elettronica (anche di posta elettronica certificata - PEC) da loro individuata (eventualmente messa a disposizione dalla Camera di commercio), valida e rilevante ad ogni effetto di legge per la comunicazione e notificazione di qualsiasi atto, documento o collegamento alla piattaforma di cui al comma 1.
4. La partecipazione alle riunioni del Collegio è consentita anche con modalità di "audioconferenza " o "videoconferenza" o "webconference" a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano posti in grado di partecipare in tempo reale alla discussione sugli argomenti affrontati. Il sistema di collegamento a distanza va definito in via preliminare dal Presidente.
5. Qualora la riunione del Collegio sia tenuta per audioconferenza o per videoconferenza o per web conference, la stessa si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della riunione.
6. In caso di malfunzionamento del sistema informatico o di impossibilità di accesso alla rete Internet, i componenti del Collegio potranno acquisire la documentazione presso gli uffici camerali.
7. Tutta la documentazione in originale è di norma sottoscritta con gli strumenti di sottoscrizione elettronica previsti dal Codice



dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82) o, qualora necessario, con la firma autografa. Le eventuali copie, anche con la certificazione di conformità all'originale, possono essere rilasciate sia su supporto cartaceo o come documento informatico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 3 – Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente del Collegio è il componente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art 17 della Legge n. 580/1993.
2. Il Presidente convoca e presiede il Collegio, ne dirige e regola le riunioni e la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi, delle norme dello Statuto e del presente Regolamento; stabilisce, con la predisposizione dell'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Collegio è chiamato a pronunciarsi; ha facoltà di sospendere le riunioni, le scioglie nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno ovvero per garantire l'ordine o negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
3. Nell'eventualità che una riunione del Collegio non possa essere presieduta dal Presidente, per assenza o impedimento, la presidenza è assunta dal componente del Collegio più anziano per età tra i presenti.

Articolo 4 – Riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'avviso di convocazione delle riunioni del Collegio deve riportare il giorno, il luogo e l'orario di inizio della riunione e l'ordine del giorno dei lavori.
2. L'avviso di convocazione viene reso disponibile ai componenti del Collegio anche tramite il sistema informatico di cui all'articolo 2, e comunque con notifica presso il domicilio informatico degli stessi, almeno dieci giorni prima della data della riunione.
3. In caso di urgenza il Collegio è convocato con notifica sulla posta elettronica di cui all'art. 2, comma 3, e resa nota anche mediante comunicazione al recapito telefonico comunicato dai componenti del Collegio, almeno due giorni prima della data della riunione.
4. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione è sanato quando il componente partecipa alla riunione del Collegio alla quale è stato invitato o se non contesta il ritardato invio entro la verifica della regolare costituzione della seduta.
5. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno viene resa disponibile anche tramite la piattaforma informatica di cui



- all'articolo 2 ai componenti del Collegio entro il secondo giorno antecedente la data della riunione.
6. In caso di riunione convocata d'urgenza, la documentazione è resa disponibile entro il giorno antecedente la data della riunione.
 7. Gli eventuali argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di cui al comma 1 sono comunicati ai componenti del Collegio entro il giorno antecedente la data della riunione. Entro lo stesso termine viene resa disponibile la relativa documentazione con le modalità di cui all'articolo 2.
 8. Nel computo dei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ed il sabato.
 9. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, compreso il Presidente.
 10. Qualora manchi il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta. Il verbale della riunione dichiarata deserta deve indicare i nomi dei presenti e degli assenti.
 11. I componenti del Collegio sono tenuti ad informare la Presidenza in caso di allontanamento dalla sala o dal collegamento telematico. In tale evenienza occorre verbalizzare solo l'allontanamento definitivo.

Articolo 5 – Svolgimento delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Le riunioni del Collegio non sono pubbliche. Possono tuttavia intervenire dipendenti della Camera di commercio, la cui presenza sia ritenuta utile per lo svolgimento della seduta.
2. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Collegio esperti dotati di comprovata professionalità o le persone delle quali sia stata disposta l'audizione in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Il Collegio non può discutere e pronunciarsi su questioni che non siano all'ordine del giorno, fatti salvi i casi di urgenza, e nel caso di presenza e consenso di tutti i componenti.
4. Sia il Presidente che i componenti possono proporre modifiche nell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, esponendone i motivi. La proposta è accettata se nessuno si oppone.
5. Di ogni seduta del Collegio è redatto il verbale, anche avvalendosi di strumenti di registrazione. Tali registrazioni sono distrutte dopo l'approvazione del verbale di riferimento.
6. Il verbale è realizzato anche in modalità informatica. I documenti che lo compongono possono quindi essere anche documenti informatici originali in formato pdf/a, conformi alle Regole tecniche, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.).
7. Qualora un componente del Collegio ritenga di effettuare osservazioni sul verbale, delle osservazioni si prende atto nel verbale stesso.



8. Il verbale è firmato dal Presidente e dai componenti del Collegio presenti alla riunione, anche con firma digitale. In caso di stampa cartacea l'apposizione della firma digitale o comunque l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.

Articolo 6 – Conflitto di interessi

1. Il Presidente e i componenti del Collegio dichiarano la sussistenza del conflitto di interessi, anche potenziale, e si astengono dal prendere parte alla discussione e/o alla formulazione di pareri in situazioni che possano coinvolgere interessi propri, ovvero:
 - a. di loro parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge, di conviventi oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale;
 - b. di soggetti od organizzazioni con cui essi o il coniuge abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - c. di soggetti od organizzazioni di cui siano tutore, curatore, procuratore o agente;
 - d. di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratore o gerente o dirigente.
2. Il Presidente e i componenti del Collegio si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
3. Il Presidente prende atto dell'astensione con nota a verbale.

Articolo 7 – Diritto di visione degli atti ed informazione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. I componenti del Collegio sono tenuti all'obbligo di riservatezza riguardo agli atti dei quali siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni.
2. Nell'esercizio della loro funzione, i componenti del Collegio hanno diritto di ricevere tutte le informazioni relative all'attività amministrativa della Camera di commercio ed allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di pertinenza.

Articolo 8 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge sulle Camere di Commercio, i relativi regolamenti di attuazione, le disposizioni di cui al D.P.R. 2 novembre 2005



n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziarie delle camere di commercio”, le norme dello Statuto, gli indirizzi contenuti nelle circolari MEF-RGS e i principi del Codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella sezione Albo camerale del sito internet istituzionale per quindici giorni consecutivi.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione.